



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "GOLF CLUB ROVERETO"

TITOLO PRIMO - Denominazione, Sede, Durata Art. 1 - E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Golf Club Rovereto", o con abbreviazione "Golf Club Rovereto ASD" di seguito chiamata semplicemente l'Associazione. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle FSN/DSA/EPS cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 -L'Associazione ha sede legale e sociale a Rovereto in viale Caproni n. 44. La modifica della sede legale all'interno dello stesso comune di Rovereto non comporterà la modifica del presente statuto. Art. 3 – La durata dell'Associazione è illimitata.

Scopo e Attività Art. 3 - L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e, pertanto, è assolutamente vietata la distribuzione diretta ed indiretta di eventuali avanzi di gestione. Art. 4 - L'associazione si propone di: a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare la disciplina del Golf. b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione; c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport; e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere; f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive; g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi; h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci. L'Associazione è retta dalle norme del presente statuto, da quelle del relativo regolamento organico ed aderisce alla Federazione Italiana Golf della quale accetta ed applica lo Statuto, Regolamento organico, le norme e le direttive, così come accetta le norme del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della F.I.G. e si impegna a pagare le quote di affiliazione, stabilite dal Consiglio Federale.

TITOLO SECONDO - I soci Art. 5 - I soci possono essere: a) soci ordinari; b) soci frequentatori o sostenitori; c) soci juniores.

Soci ordinari sono coloro i quali, compiuto il diciottesimo anno di età, siano ammessi a far parte dell'Associazione, Soci juniores sono i minori di diciotto anni di età. Soci frequentatori sono coloro i quali utilizzano saltuariamente il campo pratica. Il rapporto associativo e le modalità associative devono essere uniformate a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Pertanto tutti rapporti associativi sono a tempo Indeterminato e tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di voto attivo e, quelli maggiorenni,

anche passivo. L'ammissione dei Soci delle categorie a), b), e c), avviene su domanda dell'interessato al Consiglio Direttivo, il quale valuterà tale richiesta e provvederà all'accettazione o al rifiuto del socio. La domanda di ammissione di Soci juniores deve essere firmata dal genitore o da chi ne fa le veci. Art. 6 - I soci devono pagare una quota annuale nella misura determinata dal Consiglio Direttivo. La qualifica di socio dà diritto: a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. I soci sono tenuti: all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; al pagamento del contributo associativo. Art. 7- I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota potrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Art.8 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte. Art.9 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione; b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale; c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione; d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione. Art. 10 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO TERZO - Esercizio Sociale e Rendiconto Art. 11- L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo deve redigere il Rendiconto Economico Finanziario Annuo e sottoporlo all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Entrate e Patrimonio Art. 12- Le entrate da Club sono costituite: a) dalle quote sociali b) da eventuali contributi di soci e di terzi c) da tutte le entrate che possono pervenire al Club nello svolgimento delle sue attività. d) da contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari; e) da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

TITOLO QUARTO - Organi dell'Associazione Art. 13 - Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea dei Soci b) Il Consiglio Direttivo c) Il Presidente d) Il Collegio dei Revisori dei conti (se eletto) e) La commissione sportiva (se eletta) f) Le commissioni disciplinari di 1° e 2° istanza (se elette) Tutte le cariche sociali sono elettive e completamente gratuite salvo quanto previsto dal D.P.R. 645/1994 e D.L. 239/1995 convertito dalla Legge 336/1995.

L'Assemblea dei Soci Art. 14 - L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le deliberazioni da essa validamente adottate in conformità dello Statuto vincolano anche i soci assenti o dissenzienti L'Assemblea elegge nel suo seno un Presidente, il quale verifica la regolarità della convocazione e della costituzione della Assemblea stessa ed è assistito da un Segretario. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve essere affisso nella sede sociale almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. Con lo stesso anticipo l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve essere comunicato a mezzo posta o tramite mezzo di comunicazione adeguato ai soci aventi diritto di voto. Possono intervenire all'Assemblea i soci che abbiano raggiunto la maggiore età ed in regola con il pagamento delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per l'anno in corso. I soci possono farsi rappresentare da alti soci muniti di delega scritta, fermo restando che ogni socio non può essere possessore di più di una delega. L'Assemblea è

regolarmente costituita in sede ordinaria quando sia presente almeno la metà dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione e qualunque sia il numero dei soci in seconda convocazione. In sede straordinaria l'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione e un terzo in seconda convocazione. L'Assemblea delibera per alzata di mano oppure scrutinio segreto se richiesto da almeno un quinto dei soci con diritto di voto, e comunque sempre a scrutinio segreto per la nomina degli organi sociali Art. 15 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla fine dell'anno sociale. Essa: a) elegge il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea; delibera, secondo le disposizioni statutarie, sul conto economico e il bilancio consuntivo, sul bilancio preventivo nonché, sulle relazioni annuali del Consiglio Direttivo del Collegio dei Revisori dei conti; b) ratifica e può modificare l'ammontare proposto dal Consiglio Direttivo delle quote sociali e degli eventuali contributi a carico delle diverse categorie di soci; delibera su tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci; c) elegge a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei conti; su proposta del consiglio Direttivo determina il numero massimo dei soci L'eleggibilità degli organi amministrativi è libera. Le deliberazioni dell'Assemblea, i bilanci ed i rendiconti economici devono essere pubblicati mediante affissione all'albo sociale per quindici giorni a partire dall'ottavo giorno successivo all'approvazione del bilancio e rendiconto. ART 16 - L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta il Collegio dei Revisori dei Conti o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. L'assemblea straordinaria delibera in merito a: - modifiche statutarie - scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio associativo - ogni altra materia non di competenza dell'assemblea ordinaria Per la validità delle delibere riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e le modifiche statutarie, deve essere presente o rappresentato almeno il cinquanta per cento dei soci con diritto di voto e per la loro validità le deliberazioni devono ottenere il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti o rappresentati. Per lo scioglimento dell'associazione deve esserci il voto favorevole di almeno tre quarti gli aventi diritto al voto.

Il Consiglio Direttivo Art. 17 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da 3 a 7 membri scelti tra i soci dell'associazione, che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio

Direttivo designa un Presidente, uno o più Vice Presidenti e, ove il Direttivo lo ritenga Opportuno, un Segretario e/o un Tesoriere. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente su propria iniziativa, ovvero su richiesta della maggioranza dei Consiglieri o dei Collegio dei Revisori dei Conti, mediante E-Mail o lettera o mezzo di comunicazione elettronico adeguato inviati a ciascun Consigliere, con indicazione dell'ordine del giorno. Si riunisce di norma almeno tre volte l'anno. Di ogni seduta consigliare sarà redatto un verbale che, firmato dal Presidente e dal Segretario, sarà inserito nel Libro Verbali. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione del Club. In particolare:

a) provvede all'andamento del Circolo, alla conservazione dei beni, all'amministrazione e alla gestione degli impianti, compiendo a tale scopo tutti gli atti necessari ed opportuni; b) assume impiegati, operai e personale di servizio fissandone le retribuzioni, i compensi e l'orario di lavoro. c) emana regolamenti e disposizioni per il funzionamento amministrativo e sportivo del circolo; d) compila i conti economici ed i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea ordinaria; e) tratta con le autorità Amministrative e sportive le questioni di interesse della attività del Club; f) nomina componenti di commissioni speciali, ed in particolare quelli della Commissione Sportiva fissandone i compiti e le competenze. Ai componenti del Consiglio Direttivo viene fatto divieto, a pena di decadenza, di ricoprire medesima carica in altre società od associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Italiana Golf o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito delle discipline golfistica facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Il Presidente Art. 18 - Il Presidente dell'Associazione presiede il Consiglio Direttivo ed è il legale rappresentante dell'Associazione stessa nei confronti di terzi ed in giudizio. Egli può rimanere in carica per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi. Può deliberare in via d'urgenza con successiva ratifica del consiglio direttivo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento con i medesimi poteri.

Il Collegio dei Revisori dei Conti Art 19 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di 3 (tre) membri effettivi ed elegge al suo interno un Presidente. Esso controlla la gestione finanziaria del Circolo ed esprime il proprio parere su di essa, nonché sui conti economici ed i bilanci preventivi e consuntivi redatti dal Consiglio Direttivo, presentando una relazione scritta all'Assemblea Ordinaria Annuale. Per l'esercizio delle sue funzioni il Collegio dei Revisori di Conti ha la facoltà di esaminare in qualsiasi momento i libri e scritture, chiedere eventuali informazioni e compiere quant'altro riterrà opportuno per l'attuazione delle funzioni stesse I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili: sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO QUINTO - Scioglimento Art. 20 - L'Associazione potrà, essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, previa nomina di un liquidatore ed adozione delle disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale, che dovranno attenersi a quanto dispone al riguardo l'art. 30 del Codice Civile. Il patrimonio sociale attivo, quale risulterà in esito alla liquidazione al netto di tutte le passività esistenti o sopravvenute, sarà devoluto ad altra. associazione golfistica o sportiva dilettantistica, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996. n 66 salvo diversa destinazione disposta obbligatoriamente dalla Legge.

Norme Finali Art. 21 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI e della FSN/DSA/EPS a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del c.c. Per quanto riguarda la regolamentazione delle associazioni sportive

relativamente all'aspetto societario e fiscale si rinvia alla normativa di cui al D.Lgs. 460/97 e art. 90 Legge 289/02.